



DG/789

Protocollo n. **0024379**

in data: **30.1.2015**

Oggetto: SETTORE AVVOCATURA – CONTENZIOSO -TAR Lazio-Roma (R.G. n.9056/2013) Comuni di Bellante, Mosciano S.A., Campi contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Abruzzo e Regione Marche e Nei confronti della Provincia di Teramo, della Provincia di Ascoli Piceno, della GAS PLUS ITALIANA, della MEDOILGAS ITALIA e della PETROREP ITALIANA. (Ricorso per l'annullamento di tutti gli atti relativi al permesso di ricerca di idrocarburi Liquidi e gassosi nell'area convenzionalmente denominata "Colle dei Nidi").
Trasmissione sentenza n.01539/2015, pubblicata il 28.1.2015, del TAR Lazio. -

AI PRESIDENTE

Al Dirigente del Settore B5
Servizio AmbienteAmbiente

E P.C.

Al Segretario Generale

All'Ufficio Stampa dell'Ente

LORO SEDI

Con riferimento al contenzioso di cui in epigrafe e in esecuzione della deliberazione del Presidente n.20 del 19.11.2014 (con cui questa Provincia, revocando la pregressa delibera G.P. n.411/2013, ha stabilito di costituirsi in giudizio anche al fine di sostenere le ragioni dei Comuni ricorrenti), è gradito comunicare che il TAR Lazio-Roma con sentenza n.01539/15, depositata il 28.1.2015, ha così statuito: "(..) *definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e nei limiti dell'interesse dei Comuni ricorrenti e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa*":

Il Dirigente
Avv. Antonio Zecchino

Il Funzionario
Avv. Luigi De Meis

Il Funzionario
Avv. Gaetano D'Ignazio

N. 01539/2015 REG.PROV.COLL.

N. 09056/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9056 del 2013, proposto da: Comune di Bellante, Comune di Mosciano Sant'Angelo e Comune di Campi, in persona dei rispettivi sindaci in carica, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Colasante, presso il cui studio in Roma, Via Oderisi da Gubbio n. 78, hanno eletto domicilio

contro

Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati *ex lege*; Regione Marche, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale De Bellis e Michele Romano, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via D. Morichini n. 41

nei confronti di

Gas Plus Italiana s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Zoppolato e Fabio Baglivo, presso lo studio dei quali in Roma, Via del Mascherino n. 72, ha eletto domicilio; Provincia di Teramo, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Zecchino, Luigi De Meis e Gaetano D'Ignazio, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monti Parioli n. 49/A, presso lo studio dell'avv. Andrea Grappelli;

Provincia di Ascoli Piceno, Medoilgas Italia s.p.a. e Petrorep Italiana s.p.a., n.c.

per l'annullamento

- del decreto del Direttore generale del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del 12.7.2013 (pubbl. nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle risorse geotermiche in data 31.7.2013), con cui è accordato alle società Gas Plus Italiana, Medoilgas Italia e Petrorep Italiana, per la durata di 6 anni, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi nell'area convenzionalmente denominata "Colle dei Nidi", ricadente nel territorio delle province di Teramo e Ascoli Piceno;
- della determina dirigenziale D13/37 del 28.5.2008, rettificata con d.d. D13/47 del 7.7.2008, della Giunta regionale, con cui la Regione Abruzzo comunica il proprio assenso all'intesa al conferimento del permesso di ricerca "Colle dei Nidi", nonché della nota prot. n. 21659 del 24.1.2013, con cui la Regione Abruzzo conferma quanto disposto nelle citate determine;
- del decreto del Dirigente della P.F. Energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico n. 67/EFR_11 del 22.4.2008, con cui la Regione Marche ha accordato l'intesa al conferimento del permesso "Colle dei Nidi", nonché della nota prot. 222068 del 12.4.2010 con cui la Regione Marche conferma quanto già disposto nel suddetto decreto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Abruzzo, della Regione Marche, della Provincia di Teramo e della società Gas Plus Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 27 novembre 2014 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto.

FATTO

Con ricorso ritualmente introdotto (notificato tra il 26.9 e il 3.10.2013, depositato il successivo 8.10), i Comuni in epigrafe, deducendo di agire quali enti esponenziali delle collettività di riferimento, hanno chiesto l'annullamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 12.7.2013, e delle presupposte intese delle Regioni Abruzzo e Marche, con cui alle società Gas Plus Italiana, Medoilgas Italia (già Intergas Più) e Petrorep Italiana è stato rilasciato il permesso di ricerca di idrocarburi solidi e gassosi nell'area denominata Colle dei Nidi, estesa ca. 83,19 kmq., ricadente nel proprio territorio e in quello delle province di Teramo e Ascoli Piceno.

A sostegno dell'impugnazione hanno dedotto i seguenti motivi:

1) "sull'illegittimità del procedimento seguito per il rilascio del permesso e sulla illegittimità degli atti con cui le Regioni Marche e Abruzzo hanno accordato l'intesa funzionale al rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi; violazione di legge e incompetenza dell'organo di alta amministrazione":

1.A) i ricorrenti avrebbero dovuto essere coinvolti nel procedimento, secondo quanto prescritto dall'art. 1, co. 78, l. n. 239/2004 nel testo all'epoca vigente; al

caso di specie non sarebbero infatti applicabili le nuove disposizioni introdotte dalla l. n. 99/2009 giusta la norma transitoria di cui all'art. 27, co. 35, di detta legge; peraltro, il nuovo art. 1, co. 77, l. n. 239/04 cit., secondo cui ai comuni interessati spetta una mera comunicazione dell'avvenuto rilascio del permesso di ricerca, ove ritenuto applicabile al caso di specie, sarebbe incostituzionale nella parte in cui non prevede il coinvolgimento degli enti locali interessati (1° per.) o la comunicazione a questi ultimi dell'avvio del procedimento (2° per.) in relazione tanto agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione *ex* art. 114 Cost., alla luce dell'attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni operata con la riforma del Titolo V della Costituzione e della riferibilità del canone della leale collaborazione, oltre che ai rapporti tra Stato e regioni, anche a quelli con i comuni, quanto all'art. 3 Cost. e al principio di ragionevolezza, risultando dalla novella una formulazione addirittura peggiore rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo *ex* l. n. 241/90 (con specifico riferimento alla conferenza di servizi e alla comunicazione di avvio del procedimento); la questione di costituzionalità sarebbe rilevante perché la nuova norma impedirebbe agli enti locali di addurre elementi idonei a incidere sulla determinazione finale (specie con riguardo ai comuni abruzzesi, in considerazione del ruolo delineato per l'Abruzzo dalla Strategia energetica nazionale approvata con d.i. 8.3.2013); inoltre, anche a prescindere dalla questione di costituzionalità relativa alla mancata previsione di una comunicazione di avvio del procedimento, questo adempimento sarebbe stato comunque doveroso alla luce degli artt. 7 l. n. 241/90 e 1, co. 78, l. n. 239/2004 (vecchio testo), certamente applicabili al momento di avvio dell'*iter*; infine, a fronte dell'impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata della prima parte del nuovo comma 77, starebbe la percorribilità di una diversa soluzione per la sua seconda parte, da interpretare nel senso che la comunicazione finale dovrebbe sempre essere preceduta da quella iniziale;

1.B) sotto altro profilo, le intese avrebbero dovuto essere adottate con deliberazione della giunta regionale anziché con determinazione dirigenziale, spettando all'organo di indirizzo politico le scelte ivi palesate; in questa prospettiva, non rileverebbe l'accordo siglato il 24.4.2001 in seno alla Conferenza Stato-regioni, recante individuazione dell'organo competente nell'"ufficio della regione interessata, cui la normativa regionale attribuisce la competenza in materia", in considerazione della natura esclusivamente politica dell'attribuzione e della necessità di una legge regionale per la delega di funzioni (in concreto non emanata; solo per l'Abruzzo, la competenza dirigenziale deriverebbe da una delibera di Giunta regionale del 2003, non pubblicata e comunque da disapplicare perché non sorretta da atti normativi);

2. *“sull’illegittimità del permesso di ricerca per omessa verifica di assoggettabilità e sull’illegittimità del rilascio dell’intesa da parte della Regione Abruzzo e da parte della Regione Marche per carenza di motivazione; violazione di legge ed eccesso di potere”:*

2.A) il permesso di ricerca sarebbe stato rilasciato in difetto della “verifica di assoggettabilità” prevista dal d.lgs. n. 152/2006, all. IV, punto 2, lett. g), adempimento non surrogato dalle prescrizioni regionali di cui all’art. 3, co. 3, del d.m. impugnato, afferenti alla distinta attività, assoggettata a v.i.a., di ricerca con perforazione del pozzo; a questo riguardo, l’art. 1 l.r. Abruzzo 2/2008 (come modif. dall’art. 2 l.r. n. 48/2010), elencate alcune presunzioni di incompatibilità tra la realizzazione di opere relative ad attività di “prospezione, ricerca, estrazione e coltivazione di idrocarburi liquidi” e la qualità di alcuni siti (es. aree vincolate, protette, SIC, ecc.), prescriverebbe per qualsiasi altra area la necessità di una generale valutazione di compatibilità alla luce di una serie di esigenze (sismiche, idrogeologiche, agricole, ecc.), a ciò conseguendo la doverosità della “verifica di assoggettabilità”; nel caso concreto, poi, parte della zona inclusa nel permesso di ricerca sarebbe interessata dal riconoscimento di denominazione di origine

controllata e garantita (d.m. 20.2.2003, per i vini “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane”);

2.B) dalla determinazione del dirigente della Regione Abruzzo in data 24.1.2013 si ricaverebbe che la menzionata l.r. 2/2008, come modificata dalla l.r. n. 48/2010, non riguarderebbe le attività di prospezione, ricerca, ecc. per gli idrocarburi “gassosi”; l’atto dirigenziale sarebbe comunque illegittimo sia se interpretato quale conferma (parziale) dell’intesa già espressa per la ricerca dei soli idrocarburi gassosi, perché non in linea con l’intesa stessa (relativa a idrocarburi liquidi e gassosi, come risultante dall’art. 1 d.m.) e perché giuridicamente impossibile (non potendosi conoscere in anticipo il tipo di idrocarburi eventualmente presenti nel sottosuolo), sia se interpretato come avente a oggetto anche gli idrocarburi liquidi, non dando conto della compatibilità con le caratteristiche del territorio (tra cui in particolare il citato riconoscimento della d.o.c.g.).

Si sono costituiti in resistenza il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto i comuni non avrebbero individuato una lesione attuale e concreta né avrebbero dimostrato il pregiudizio derivante dal futuro esercizio dell’attività oggetto del permesso, e hanno instato per la sua reiezione nel merito.

Si sono altresì costituite: la Regione Marche, che ha replicato alla doglianza prospettante l’incompetenza del dirigente all’emissione dell’intesa; la società Gas Plus Italiana, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della natura potenziale della lesione dedotta dalle amministrazioni istanti e del tenore del permesso di ricerca, prospettandone l’infondatezza nel merito; nonché la Provincia di Teramo (che non ha espletato attività difensiva).

All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno depositato memorie anche di replica, il giudizio è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Le amministrazioni comunali di Bellante, Mosciano Sant'Angelo e Campi impugnano il decreto direttoriale del 12.7.2013, e le presupposte intese espresse dalle Regioni Abruzzo e Marche, con cui il Ministero dello sviluppo economico (in persona del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche) ha conferito alle società controinteressate, per la durata di sei anni, il “permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato ‘Colle dei Nidi’ in territorio delle province di Teramo e Ascoli Piceno” (art. 1).

Nel preambolo del provvedimento (recante illustrazione del relativo *iter*, intrapreso a seguito di istanza presentata il 28.4.2006 dalle società Gas Plus, Petrorep e Intergas Plus, poi Medoiligas), si dà atto, per quanto qui rileva:

- che con nota ministeriale del 17.10.2007 la stessa Gas Plus era stata invitata a presentare alle Regioni Marche e Abruzzo “la documentazione per ottenere l'intesa, previa valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), dell'Accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001”, e “contestualmente [...] ad inviare copia della documentazione atta ad esprimere le determinazioni di propria competenza alle amministrazioni interessate”;
- che la conferenza di servizi all'uopo indetta dal Ministero (con nota del 5.3.2010 per il giorno 16.4.2010) era andata deserta;
- che entrambe le regioni interessate avevano comunicato il loro assenso: la Regione Abruzzo, con determina dirigenziale del 28.5.2008, rettificata con d.d. del 7.7.2008 e confermata con nota del 24.1.2013, e la Regione Marche con decreto dirigenziale del 22.4.2008, confermato con nota del 12.4.2010.

Il Ministero, tenuto inoltre conto del “programma lavori allegato all'istanza” - recante previsione sia dell’“esecuzione di uno studio di dettaglio dell'assetto stratigrafico strutturale dell'area” (con “acquisto e reinterpretazione di circa 100 km. di linee sismiche preesistenti, elaborazione e reinterpretazione del data set

sismico sopra indicato, esecuzione, in funzione dei risultati ottenuti, di un nuovo rilievo sismico secondo transetti mirati per una lunghezza di circa 20/30 km”), sia della “perforazione di un sondaggio esplorativo della profondità di 3.500 m.” -, ne ha disposto l’approvazione (art. 2), dettando al contempo le “prescrizioni” per l’esecuzione dei lavori (art. 3).

A quest’ultimo riguardo, l’art. 3 precisa che le “società permissionarie” sono tenute all’osservanza delle previsioni del “disciplinare tipo” e delle inerenti “procedure operative” (d.m. 4.3.2011 e d.d. 22.3.2011) nonché di “tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni” specificate nelle intese regionali, “che sono parte integrante del presente decreto” (art. 3, co. 3).

Entrambe le regioni hanno impartito la seguente prescrizione: “qualora nel prosieguo dell’attività esplorativa si rendano necessarie opere sul campo quale la perforazione di pozzi [nel territorio regionale], la società titolare deve presentare alla Regione una relazione ambientale, ai sensi della normativa regionale, comprendente il progetto da eseguire per sottoporlo alla procedura di verifica preliminare” (Abruzzo: provvedimento dirigenziale del 28.5.2008, confermato con nota del 24.1.2013; Marche: provvedimento dirigenziale del 22.4.2008, confermato con nota del 12.4.2010).

L’art. 5 (“obblighi”) sancisce infine che le “società permissionarie” sono tenute a iniziare i lavori di indagine geofisica entro 12 mesi dalle date di pubblicazione e consegna del permesso di ricerca e “i lavori di perforazione entro 36 mesi dalla stessa data, fermo restando quanto previsto dall’art. 3 e previa acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale e della relativa autorizzazione come previsto dall’art. 7 del d.d. 20 marzo 2011” (co. 1).

2. Tanto premesso, va anzitutto esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalle parti resistenti sul rilievo dell’assenza di una lesione dotata dei caratteri della concretezza e dell’attualità.

Segnatamente, le amministrazioni statali e la Regione Abruzzo assumono che dai documenti istruttori allegati alle intese si evincerebbe come il programma dei lavori presentato dalla promotrice contemplerebbe unicamente la rielaborazione di dati preesistenti e come l'esecuzione dei rilievi sismici e dell'eventuale perforazione avverrebbe all'esito dell'assentita analisi degli elementi informativi e previo espletamento delle procedure di verifica. La società Gas Plus afferma, con una comune linea argomentativa ma in modo più netto, che il permesso di ricerca "non consente alcuna attività di perforazione", imponendo al contrario alla società titolare "l'attivazione delle ordinarie procedure di carattere ambientale qualora tale attività di perforazione si renda necessaria a seguito dello studio dei dati raccolti" (pag. 5 mem. 27.10.2014).

La documentazione versata in atti conferma tali assunti.

Le relazioni istruttorie poste a base delle intese, nel confermare che il "programma dei lavori" prevede in una prima fase soltanto la rielaborazione dei dati già esistenti e in una seconda fase, solo eventuale (dipendente dall'esito delle suddette rielaborazioni), la possibilità di programmare un "nuovo rilievo sismico" e il sondaggio esplorativo attraverso la perforazione del pozzo, precisano al contempo che le operazioni di perforazione, prima dell'effettiva esecuzione, avrebbero dovuto essere assoggettate a verifica preliminare ed eventualmente a v.i.a..

Nondimeno, esse non consentono di pervenire all'invocata declaratoria di inammissibilità, quantomeno rispetto al vizio procedurale denunciato dai ricorrenti, i quali agiscono prioritariamente al fine di vedere riaffermato il loro titolo alla partecipazione al procedimento di rilascio del permesso (v. mem. di replica 5.11.14, in cui deducono che "l'interesse di cui [...] chiedono la tutela è di ordine *procedimentale* e consiste nel coinvolgimento dei medesimi nell'iter amministrativo che conduce al rilascio del titolo").

La fondatezza della relativa doglianza, di cui si passa a dire, rende ininfluyente la

disamina dell'eccezione in relazione alla restante parte del *thema decidendum*.

3. E infatti il primo mezzo, con cui le ricorrenti amministrazioni si dolgono di esser state pretermesse nel procedimento di cui si tratta (v. narrativa del fatto, n. 2.4), è fondato nei limiti dell'interesse delle ricorrenti stesse.

Giova riportare il testo originario dei commi 77 e 78 dell'art. 1 l. 23 agosto 2004, n. 239:

“77. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità. Essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, *al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate*, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.” (enf. agg.).

L'art. 27, co. 34, l. 23 luglio 2009, n. 99 (legge entrata in vigore il 14.8.2009), ha novellato tali disposizioni. Si riportano i nuovi commi 77 e 78:

“77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico *al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate*, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del

rilascio del permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.

78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, *al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati*, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241" (enf. agg.).

Il regime transitorio è delineato dall'art. 27, co 35, l. n. 99 cit., a tenore del quale "*le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies [dell'art. 1 l. n. 239/2004] come sostituiti dal comma 34 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente*".

Ritiene il Collegio che nella fattispecie si sia verificata la condizione prevista dall'ultima proposizione della norma, risultando completata la "procedura per il rilascio dell'intesa" in data anteriore all'entrata in vigore della novella.

Le motivazioni e il dispositivo degli atti regionali di conferma non recano infatti alcun elemento idoneo a convincere dell'espletamento di una rinnovata ponderazione dell'istanza delle società interessate.

Quanto alla Regione Marche, la nota del 12.4.2010 consiste in una semplice risposta alla convocazione della menzionata conferenza di servizi: in essa l'amministrazione, nel rappresentare l'impossibilità di partecipare alla riunione, rammenta di avere già rilasciato l'intesa con provvedimento del 22.4.2008 e ne dichiara la conferma.

Con la comunicazione del 24.1.2013 anche la Regione Abruzzo richiama il proprio

precedente atto del 28.5.2008, disponendone parimenti la conferma.

Sostiene il Ministero che quest'ultima determinazione sarebbe stata adottata all'esito di una rinnovata istruttoria e valutazione condotta alla stregua delle intervenute modifiche normative.

Tali assunti non meritano adesione giusta il tenore dell'atto, nel quale, pur facendosi effettivamente riferimento a un "documento istruttorio allegato" e venendo richiamata l'inerente normativa regionale (l.r. n. 2/2008 e successive modificazioni), non risulta tuttavia in alcun modo espressa una nuova ponderazione degli interessi in gioco.

L'ente si è dunque limitato a ribadire la posizione palesata nel 2008.

D'altronde, il rilievo dell'avvenuto completamento (o non) della fase di rilascio dell'intesa regionale non può poggiare su elementi impliciti o presuntivi, viste le conseguenze che ne derivano in termini di normativa applicabile (è al riguardo condivisibile l'osservazione dei ricorrenti secondo cui la tesi sostenuta dal Ministero comporterebbe la possibilità per l'ente regionale di determinare il passaggio al nuovo regime giuridico attraverso un mero atto di "conferma", con violazione del principio di legalità perché "non sarebbe più la legge a determinare la procedura applicabile, ma l'amministrazione stessa che [...] potrebbe far scattare, o meno, l'ultrattività della norma abrogata"; v. mem. di replica 5.11.14).

Sicché l'eventuale apprezzamento della Regione Abruzzo in ordine alla perduranza di una fase valutativa avrebbe richiesto quantomeno un'esplicitazione sullo stato del subprocedimento in questione, se non addirittura un atto di autotutela avente a oggetto il provvedimento iniziale.

Si può pertanto concludere nel senso che al procedimento per cui è controversia si applica, ai fini rilievo, l'art. 1, comma 78, l. n. 239/04 nel testo antecedente alla novella del 2009.

5. Ne segue che, non essendo stata garantita ai comuni ricorrenti la partecipazione

al procedimento, il primo motivo è fondato e va accolto, potendo le rimanenti doglianze restare assorbite (in disparte la questione della sussistenza dell'interesse a ricorrere), con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, che provvederà alla rinnovazione del procedimento garantendo la partecipazione dei Comuni ricorrenti.

La novità della questione consente di disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. Terza-ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e nei limiti dell'interesse dei Comuni ricorrenti e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Regole di accesso](#)

[Informativa privacy](#)

[Condizioni di utilizzo](#)